



**TRIBUNALE
DI CIVITAVECCHIA
(Via Terme di Traiano 56/A – 00053 Civitavecchia)**

Civitavecchia, 5 maggio 2022

circolare n. 1 /2022

OGGETTO: Contributo unificato – mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c. – Esigibilità del contributo unificato per la successiva fase del giudizio e relativa misura – Regime.

Con nota 11/01/2021 il D.A.G del Ministero della Giustizia ha comunicato il foglio di informazione n. 1/2021 della Direzione Generale degli Affari Interni, con il quale è stato reso noto il provvedimento del 15/10/2020 in merito all'entità del contributo unificato in caso di mutamento di rito disposto ai sensi dell'art. 667 c.p.c.

In particolare, il Ministero ha precisato che *"In materia locatizia l'opposizione svolta dall'intimato introduce, ai sensi dell'art. 667 c.p.c., un procedimento a cognizione piena, con un nuovo ed autonomo rapporto processuale rispetto alla fase sommaria, stante l'adozione, da parte del giudice, dei provvedimenti di rilascio, o inerenti i pagamenti incontestati, e la prosecuzione del giudizio, previa ordinanza di mutamento del rito ex art.426 c.p.c. Pertanto, le domande svolte a seguito di mutamento del rito non estendono i loro effetti al procedimento sommario, e resta dovuto, da parte del proponente, un autonomo contributo unificato (commisurato al valore della domanda); tale contributo spetta per intero, secondo i criteri di cui all'art. 13, comma 1, D.P.R. 115/2002, oltre ad un nuovo importo forfettario, stante la tassatività delle disposizioni dell'art. 13 comma 3 del D.P.R. n. 115/2002 sui casi di dimezzamento del contributo (per i procedimenti speciali ivi espressamente indicati), e l'eccezionalità delle norme di esenzione totale o parziale da un tributo (quale deve ritenersi il contributo unificato), come tali non suscettibili di applicazione estensiva al di fuori dei casi previsti per legge"*.

Pertanto, in ottemperanza al provvedimento ministeriale, si dispone che, in caso di opposizione ex art.667 c.p.c., promossa dall'intimato, a cui faccia seguito ordinanza di mutamento di rito ex art. 426 c.p.c., la Cancelleria competente, all'atto dell'apertura del nuovo procedimento, provveda a verificare l'avvenuto pagamento da parte dell'opponente del contributo unificato per intero e dei diritti forfettizzati.

Nel caso di mancato versamento, la Cancelleria provvederà a trasmettere attestazione di mancato pagamento all'URC per il recupero tramite l'Agente della Riscossione.

Considerata la rilevanza in materia fiscale del foglio di informazione n. 1/2021, si dispone la sua comunicazione, unitamente alla presente, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia e la sua pubblicazione sul sito del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale
Francesco Vigorito




Al sig. Primo Presidente della Suprema Corte di cassazione
Al sig. Procuratore generale presso la Suprema Corte di cassazione
al sig. Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche
ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
ai sigg. Procuratori della Repubblica presso le Corti di appello
ai sigg. Presidenti dei Tribunali
ai sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali



e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto
e, p.c., al sig. Capo del Dipartimento
e, p.c., al sig. Capo dell'Ispettorato generale
e, p.c., al sig. Capo dell'Ufficio legislativo


OGGETTO: FOGLIO DI INFORMAZIONE della Direzione generale degli affari interni – Foglio di informazione, anno 2021, n. 1 – Trasmissione e pubblicazione “online” dei contenuti.

Si trasmette, in allegato, il numero 1 (anno 2021) de «*il foglio di informazione della Direzione generale degli affari interni*», con preghiera di assicurarne, come di consueto, idonea diffusione tra i magistrati e il personale amministrativo in servizio nei distretti di rispettiva competenza.

Con l'occasione, le SS.LL. vorranno altresì ricordare che tutti i contenuti del foglio sono disponibili in formato estraibile sul sito *web* di questa Amministrazione. Si può accedere alla sezione dedicata dalla *homepage* dell'amministrazione (www.giustizia.it), cliccando, a fondo pagina, sull'icona denominata  “Risposte giustizia civile e penale” che rimanda al seguente *link*: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_40.page.

Cordialità.

Roma, lì 11 gennaio 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Minno




Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I – AFFARI A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA
GIUSTIZIA

Anno 2021 n.1

FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

1. CONTRIBUTO UNIFICATO
2. SPESE DI GIUSTIZIA
3. SERVIZI DI CANCELLERIA
4. MAGISTRATURA ONORARIA

CONTRIBUTO UNIFICATO

Circolare del 25 febbraio 2020

Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.P.R. 115 del 30.5.2002-Regime - Chiarimenti su circolare prot. DAG 100201.U dell'8 luglio 2015.

In linea con i più recenti indirizzi di legittimità (vd. Cass. civ. n. 9660/2019, conf. ord. n. 27867/2019), ove la parte soccombente sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed il giudice dia atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, la cancelleria deve dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale, limitando le attività alla mera annotazione dell'importo nel foglio notizie. Ai fini del provvedimento di cui al cit. art. 13, comma 1-quater, rileva il solo elemento oggettivo dato dal tenore della pronuncia, non rilevando le condizioni soggettive della parte; tali condizioni sono invece da verificare nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte dell'amministrazione, al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo stesso. Analogamente, in caso di procedimento esente dal pagamento del contributo unificato, la cancelleria, accertata la esistenza di una causa di esenzione, non potrà procedere alla riscossione dell'importo di cui all'art. 13 co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

CONTRIBUTO UNIFICATO

Provvedimento del 15 ottobre 2020

Mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c. - Esigibilità del contributo unificato per la successiva fase di giudizio e relativa misura - Regime.

In materia locatizia l'opposizione svolta dall'intimato introduce, ai sensi dell'art. 667 c.p.c., un procedimento a cognizione piena, con un nuovo ed autonomo rapporto processuale rispetto alla fase sommaria, stante l'adozione, da parte del giudice, dei provvedimenti di rilascio, o inerenti i pagamenti incontestati, e la prosecuzione del giudizio, previa ordinanza di mutamento del rito ex art. 426 c.p.c.

Pertanto, le domande svolte a seguito di mutamento del rito non estendono i loro effetti al procedimento sommario, e resta dovuto, da parte del proponente, un autonomo contributo unificato (commisurato al valore della domanda); tale contributo spetta per intero, secondo i criteri di cui all'articolo 13, comma 1, d.P.R. 115/2002, oltre ad un nuovo importo forfettario, stante la tassatività delle disposizioni dell'art. 13 comma 3 del d.P.R. n. 115/2002 sui casi di dimezzamento del contributo (per i procedimenti speciali ivi espressamente indicati), e l'eccezionalità delle norme di esenzione totale o parziale da un tributo (quale deve ritenersi il contributo unificato), come tali non suscettibili di applicazione estensiva al di fuori dei casi previsti per legge.

CONTRIBUTO UNIFICATO

Provvedimento del 22 settembre 2020

Opposizione a provvedimento di rigetto della ammissione al gratuito patrocinio penale - procedimenti ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 - Contributo unificato.

In riferimento al regime fiscale dell'iter di opposizione al provvedimento di rigetto all'ammissione al